



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 settembre 2010 n.153

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 7, secondo comma, della Legge 7 giugno 2010 n.98;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.34 adottata nella seduta 31 agosto 2010;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

DIVIETI DI DETENZIONE E TRASFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE

Art. 1

(Configurazione dello status di Soggetto Inidoneo a seguito di sentenza definitiva successiva alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali)

1. Se un socio, posteriormente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali diventa Soggetto Inidoneo, così come definito all'art.1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, a seguito di sentenza definitiva, deve vendere le proprie partecipazioni sociali offrendole ai soci. Nel caso i soci non intendano acquisire le partecipazioni sociali, il Soggetto Inidoneo può venderle ad altri. La vendita delle partecipazioni sociali deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
2. Il Soggetto Inidoneo è escluso di diritto dalla società e non può esercitare il diritto di voto.
3. Le partecipazioni non vendute devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale sociale. Se il capitale non viene reintegrato entro 90 giorni dall'estinzione delle partecipazioni, la società viene messa in liquidazione.
4. Nel caso il socio diventato Soggetto Inidoneo detenga interamente le partecipazioni societarie viene revocata d'ufficio la licenza di cui è titolare la società.
5. Il socio diventato Soggetto Inidoneo ha l'obbligo di comunicare tale nuova condizione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico entro 5 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento giudiziario a seguito del quale si configura il suo stato di Soggetto Inidoneo.
6. La mancata comunicazione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di € 5.000,00 da parte della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.
7. Nel caso in cui un Pubblico Ufficio, un Notaio, gli Amministratori o i Sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dello *status* di Soggetto Inidoneo del socio, devono darne immediata comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 2

(Configurazione dello status di Soggetto Inidoneo in casi diversi dall'emissione di una sentenza definitiva, successivamente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali)

1. Se un socio, posteriormente alla costituzione della società o alla acquisizione delle partecipazioni sociali, diventa Soggetto Inidoneo, così come definito all'art.1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, ad esclusione del caso di sentenza definitiva previsto

dell'art.1, comma 1, del presente decreto delegato, l'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche effettua immediatamente un'indagine su tutte le operazioni della società di cui fa parte il Soggetto Inidoneo, sugli altri soci e sugli organi amministrativi della stessa.

2. Il socio diventato Soggetto Inidoneo ha l'obbligo di comunicare tale nuova condizione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico entro 5 giorni lavorativi dall'emissione del provvedimento giudiziario a seguito del quale si configura il suo stato di Soggetto Inidoneo.

3. La mancata comunicazione comporta la comminazione di una sanzione amministrativa di € 5.000,00 da parte della Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico. Se la comunicazione avviene con più di 15 giorni di ritardo rispetto al termine fissato dei 5 giorni, il Soggetto Inidoneo deve procedere alla vendita delle partecipazioni sociali così come normato all'articolo 1 del presente decreto delegato.

4. Nel caso in cui un Pubblico Ufficio, un Notaio, gli Amministratori o i Sindaci nello svolgimento delle proprie funzioni vengano a conoscenza dello *status* di Soggetto Inidoneo del socio, devono darne immediata comunicazione alla Cancelleria Commerciale del Tribunale Unico.

Art. 3

(Divieti di acquisizione delle partecipazioni sociali)

1. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche che intendono costituire o acquistare partecipazioni in società sammarinesi vengono introdotti i divieti di cui al comma che segue.

2. Non possono acquistare partecipazioni al capitale sociale di società aventi sede legale nella Repubblica di San Marino, ad eccezione delle Società per azioni quotate in Borsa:

a) le persone giuridiche che hanno uno statuto e sono soggette ad una disciplina che garantisce la segretezza degli assetti societari;

b) le persone giuridiche aventi sede legale in Paesi o Territori non collaborativi nell'attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, secondo la lista redatta e aggiornata dal GAFI.

3. Sono nulli gli atti posti in essere in contrasto con le precedenti disposizioni.

4. La verifica della sussistenza delle condizioni ostative all'acquisto o costituzione di una partecipazione societaria, al pari di qualsiasi altra condizione prevista dalla legge, compete al Notaio che riceve l'atto di costituzione societaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 1, della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 e successive modifiche, o che riceve o autentica l'atto di cessione della partecipazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 della suddetta legge, cessione che, ove effettuata in violazione dei divieti di cui al comma 1 del presente articolo, è parimenti nulla. Nei casi di partecipazione fiduciaria, la verifica della sussistenza delle condizioni ostative all'acquisto o costituzione di una partecipazione societaria dei propri fiducianti, al pari di quella sui requisiti di idoneità, avviene sotto la responsabilità della fiduciaria, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione di contrasto al riciclaggio in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di procedura semplificata. La società fiduciaria deve depositare la certificazione da assumersi ai fini di cui sopra, in originale accompagnata da traduzione giurata, presso un Notaio sammarinese. Il nominativo del Notaio sammarinese deve essere comunicato all'Archivio partecipazioni fiduciarie istituito presso la Banca Centrale della Repubblica di San Marino, in esecuzione di quanto disposto dall'art.2, comma 2, della Legge n.98/2010.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 settembre 2010/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Marco Conti – Glauco Sansovini

**p. IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
IL SEGRETARIO DI STATO**
Antonella Mularoni